

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5180

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(TERZI DI SANT'AGATA)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(DI PAOLA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(CANCELLIERI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(SEVERINO DI BENEDETTO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(MONTI)**

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(PASSERA)**

---

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009

---

*Presentato l'8 maggio 2012*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica e a disporre l'esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

## 1. FINALITÀ

Il Memorandum d'intesa ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area o regione di valore strategico assoluto e di squisita valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale nella regione asiatica.

## 2. CONTENUTI

L'accordo è composto da dodici articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo, ossia di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione, prevedendo che siano determinate da una Commissione composta da un numero paritetico di rappresentanti dei due Paesi, che si riunisce con cadenza annuale al fine di

attuare l'accordo e stabilire le regole della collaborazione.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

politica di sicurezza e difesa;

esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;

svolgimento di esercitazioni militari;

formazione militare;

storia militare;

sport militare;

diritto militare;

servizi di medicina militare;

scambio di materiali per la difesa;

supporto alle iniziative commerciali del settore dei sistemi per la difesa previste nel Memorandum d'intesa del 1990;

scambi di esperienze, visite e partecipazioni reciproche in esercitazioni e addestramenti, visite a strutture militari, navali e aeree, scambi di informazioni e pubblicazioni.

L'articolo 5 approfondisce le questioni legate alla cooperazione nel campo dei materiali della difesa e prevede, nel rispetto delle norme pertinenti, al punto 5.2 relativo all'approvvigionamento reciproco di materiali, una specifica clausola sulla base della quale l'accordo può essere attuato sia attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, sia mediante società private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'accordo.

L'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli impegni assunti in campo internazionale. In particolare si riconosce, in via prioritaria, il diritto di giurisdizione dello Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato di origine per i reati contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Infine, qualora lo Stato ospitante preveda trattamenti contrari ai principi fondamentali del Paese ospitato, le Parti coinvolte, tramite consultazioni dirette, giungeranno a forme di intesa che tengano conto dei diversi principi fondamentali che governano i due Stati.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nell'accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo, saranno risolte tramite negoziati bilaterali e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 11 disciplina le modalità per apportare emendamenti e per revisionare il testo.

L'articolo 12 prevede la durata dell'accordo e regola le modalità di denuncia e di cessazione nonché l'entrata in vigore dello stesso.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
e successive modificazioni).

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:           X    SU INIZIATIVA GOVERNATIVA

## A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009”.

## A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri Ministero della Difesa
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

## C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

## D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			



**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:****PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 2 comma 2 del Memorandum
2. Art..... comma.....
3. Art.....comma.....
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

**PER LA COPERTURA:**

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

1. Art. 3 comma 2
2. Art..... comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----



## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

**A) Descrizione sintetica degli Articoli**

L'articolo 2, comma 2, del Memorandum prevede la partecipazione di militari italiani alle riunioni di consultazione con la Parte contraente.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	
----	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari****C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione all'estero (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi tipo vigenti.
- Calcoli logico – matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della Difesa.

**C.2) Metodologia di calcolo.**

e/o

**C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.





Effetti finanziari

SEZIONE II  
Tabella 1

A carico dello Stato

Articolo 2	Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014						A regim termin.
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		A regim		
	Annuale	Perm	LI	Annuale	LI	Annuale	Perm	LI	Annuale	Perm	LI	Annuale	Perm	LI	Annuale	LI			
	- 6008					0						- 6008					- 6008		
Tot. eff. finanz. negativi	- 6008					0						- 6008					- 6008		
Tot. eff. finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		A regime terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	
Totale effetti finanz. negativi									
Totale effetti finanz. positivi									

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.





**SEZIONE III  
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)</b>	- 6008	<b>0</b>	- 6008

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

**A) Fondi speciali**

- Tabella A	Ministero degli affari esteri	6008	<b>0</b>	6008
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	<b>Totale fondi speciali</b>	6008	<b>0</b>	6008

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

- Legge .....	articolo..... comma.....			
- Legge .....	articolo..... comma.....			
- Legge.....	articolo..... comma.....			
	<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove o maggiori entrate**

- Legge .....	articolo..... comma.....			
- Legge .....	articolo..... comma.....			
- Legge.....	articolo..... comma.....			
	<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	6008	<b>0</b>	6008
---------------------------------	------	----------	------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)</b>			

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

<b>A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato</b>			
---	--	--	--

**B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente**

- .....			
- .....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			

**C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente**

- .....			
- .....			
<b>Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>			
---------------------------------	--	--	--



## SEZIONE IV

### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

#### Descrizione sintetica

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**SEZIONE V****EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA****(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)**

	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>			
<b>Fabbisogno di cassa del settore statale</b>			
<b>Indebitamento netto</b>			

Note:



## APPENDICE

L'articolo 2, punto 2.2, del Memorandum prevede lo svolgimento di consultazioni periodiche che si terranno alternativamente a Roma e a Islamabad, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del Memorandum medesimo. Nell'ipotesi dell'invio di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o maggiore) a Islamabad con una permanenza di tre giorni in tale città, la relativa spesa è così quantificabile:

## SPESE DI MISSIONE:

Pernottamento (euro 150,00 al giorno × 2 notti  
× 2 persone) = euro 600,00

Diaria giornaliera per il dirigente militare – euro 90,00 – che viene ridotta di un terzo – pari a euro 30,00. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione medio pari a 1,527254 sull'importo di euro 8,35, eccedente la quota esente di euro 51,65, e si ottiene la diaria lorda di euro 64,40, che si moltiplica per 3 giorni, determinando l'importo arrotondato di euro 193,00 = euro 193,00

Diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare – euro 84,00 – che viene ridotta di un terzo – pari a euro 28,00. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione medio pari a 1,527254 sull'importo di euro 4,35, eccedente la quota esente di euro 51,65, e si ottiene la diaria lorda di euro 58,22, che si moltiplica per 3 giorni, determinando l'importo arrotondato di euro 175,00 = euro 175,00

TOTALE = euro 968,00

## SPESE DI VIAGGIO

Volo di andata e ritorno (pari a euro 2.400,00 + euro 120,00 quale maggiorazione del 5 per cento) per 2 persone, comprese eventuali spese di assicurazione e di trasporto locale (euro 2.520,00 × 2) = euro 5.040,00

TOTALE ONERI (arrotondato) = euro 6.008,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (articolo 4.b), di informazioni e di pubblicazioni didattiche (articolo 4.h) e nel campo delle attività culturali e sportive (articolo 4.j), nonché l'eventuale richiesta di visite a navi, aerei e altre strutture militari (articolo 4.g) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

l'eventuale richiesta della Controparte per la partecipazione ad attività di addestramento e a esercitazioni militari (articolo 3.1.c e 3.1.e, nonché articolo 4.c e 4.d) e per l'organizzazione di contatti fra istituti militari similari (articolo 4.e), nonché per la partecipazione a discussioni, consultazioni, incontri, simposi, seminari, conferenze e corsi (articolo 4.f) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

per quanto invece riguarda le eventuali spese derivanti dalla partecipazione di personale italiano agli scambi previsti dall'articolo 4.a o alle attività di cui ai due precedenti alinea, nonché dalle modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, disciplinate dall'articolo 3.1.g e 3.1.h, nonché dall'articolo 5, si rappresenta che gli articoli in questione disciplinano attività istituzionali concretamente già svolte dal Dicastero della difesa in via ordinaria, che dunque trovano copertura sulle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 1170/01 — spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i Paesi in via di sviluppo); la loro esecuzione sarà, inoltre, in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi, procedendo, qualora esse siano ritenute di interesse prioritario, all'eventuale rimodulazione delle attività già programmate.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## A. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al Memorandum in oggetto. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Pakistan in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o di contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Memorandum che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 8, il Memorandum incide sulla legge penale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e con le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », poiché si riferisce a una materia che necessita di ratifica legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risulta che in Parlamento siano *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia, relativi a intese sottoscritte con altri Paesi.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

## 2. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

### 3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Pakistan non risulta disciplinata da alcuna precedente disposizione normativa.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.*

Il Memorandum, firmato a Roma il 30 settembre 2009, fornisce l'indispensabile cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi. La ratifica dell'accordo, dovuta ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, risulta necessaria per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia, che impedisce lo sviluppo di tale cooperazione, essenziale per poter migliorare la reciproca comprensione sulle questioni della sicurezza.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il Memorandum risponde all'esigenza di costituire, promuovere e sostenere iniziative comuni nel settore della difesa, consolidando le rispettive capacità difensive e le relazioni bilaterali tra i due Paesi, e offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione nel settore. L'attuazione del Memorandum può svolgere un'azione stabilizzatrice in un'area geografica dagli equilibri particolarmente instabili, che assume un valore strategico assoluto e una valenza politica peculiare, anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nella regione.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo generale è quello di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre la creazione e il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa tra i due Paesi, recependo nell'ordinamento nazionale i contenuti del Memorandum, analiticamente delineati nella relazione illustrativa. Nel medio-lungo periodo, dall'attuazione del Memorandum potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore in specifici ambiti militari e industriali di reciproco interesse.

Come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potrà utilizzare il numero delle visite scambiate dalle delegazioni delle due Forze armate, nonché il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei materiali per la difesa tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni del Memorandum sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica islamica del Pakistan. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero della difesa (in particolare il Segretariato generale della difesa, la Direzione nazionale degli armamenti e lo Stato maggiore della difesa), in collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Per la parte pakistana, il Ministero della difesa.

Più specificamente, l'attuazione dell'accordo avverrà attraverso riunioni periodiche di una Commissione paritetica per la cooperazione, che avrà il compito di organizzare e promuovere la cooperazione, elaborando accordi specifici di settore e programmi specifici di cooperazione nelle materie indicate dal Memorandum.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (« opzione zero »).

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché essa configurerebbe un mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma del Memorandum, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base del Memorandum escludono le opzioni di non intervento.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione del Memorandum, grazie anche a una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dall'Amministrazione della difesa. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è prevista copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'accordo stesso.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Responsabile dell'attuazione del Memorandum sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa che parteciperà, tramite propri rappresentanti, alle riunioni della Commissione paritetica di cui all'articolo 2 del Memorandum.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

La legge di ratifica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a disposizione. Esso effettuerà, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Il Memorandum ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato tacitamente per periodi successivi di eguale durata (articolo 12). Esso potrà altresì essere emendato o modificato, mediante lo scambio di note ufficiali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Memorandum. Il Ministero della difesa, con cadenza biennale, effettuerà la prevista valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi di esperienze e di informazioni tra le Parti, anche nel campo dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.008 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MEMORANDUM D'INTESA**

**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE**

**DELLA DIFESA**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA**

**ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA**

**ISLAMICA DEL PAKISTAN**

**MEMORANDUM D'INTESA**  
**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA**  
**ISLAMICA DEL PAKISTAN**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, (di seguito denominati congiuntamente le "PARTI" e singolarmente "PARTE"),:

**RIAFFERMANDO** il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

**IN CONSIDERAZIONE** delle relazioni amichevoli che esistono tra i due paesi, i loro popoli e le rispettive Forze Armate,

**CONVINTI** che la cooperazione bilaterale nel settore della difesa faciliterà la reciproca comprensione delle rispettive questioni militari e rafforzerà le connesse capacità di difesa,

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1**  
**PORTATA**

1. Le PARTI agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

**ARTICOLO 2**  
**GESTIONE DELLA COOPERAZIONE**

2.1. L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel settore della difesa saranno condotte dalla Commissione per la Cooperazione nel settore

della Difesa (La Commissione) composta da un numero paritetico di rappresentanti delle **PARTI**

**2.2** Le riunioni della Commissione si terranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed Islamabad allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previa approvazione bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Memorandum, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica Islamica del Pakistan. Le riunioni saranno co-presiedute dai capi delle rispettive delegazioni. La Commissione stabilirà proprie regole e procedure.

**2.3.** Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nei programmi di cooperazione di cui sopra.

### ARTICOLO -3

#### SETTORI DI COOPERAZIONE

- 3.1** La cooperazione fra le PARTI può essere sviluppata nei seguenti settori:
- 3,1.a politica di sicurezza e difesa;
  - 3,1.b operazioni di supporto della pace (PSO) e operazioni umanitarie;
  - 3,1.c. partecipazioni ad esercitazioni congiunte o multilaterali;
  - 3.1.d. organizzazione e gestione delle Forze Armate;
  - 3.1 e formazione e addestramento militare;
  - 3.1 f questioni ambientali relative alle Forze Armate;
  - 3.1 g politica industriale e approvvigionativa nel settore della difesa, secondo quanto stabilito dai rispettivi Ministeri della Difesa sulla base del preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;

- 3.1h scambio di materiali di difesa secondo quanto stabilito nel preesistente MoU "Cooperazione per i Sistemi di Difesa" firmato dal Pakistan e dall'Italia nel luglio 1990;
- 3.1.i medicina, sport, storia militare e diritto.

**3.2** La cooperazione potrà non limitarsi ai settori sopraccitati. Le **PARTI** potranno esaminare nuove aree di cooperazione di mutuo interesse nell'ambito della portata del presente MoU..

#### ARTICOLO 4

##### MODALITA' ESECUTIVE DELLA COOPERAZIONE

**4.** La cooperazione tra le **PARTI** nel settore della difesa potrà concretizzarsi, tra le altre cose, nei seguenti modi:

- 4.a incontri di rappresentanti delle **PARTI**, nominati dai rispettivi Ministeri della Difesa;
- 4.b scambi di esperienze fra esperti delle due **PARTI** ;
- 4.c partecipazione incrociata ad attività addestrative e ad esercitazioni ;
- 4.d partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- 4.e contatti fra istituti militari simili;
- 4.f discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, seminari, conferenze e corsi;
- 4.g visite di navi, aerei e di altre strutture militari;
- 4.h scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
- 4.j scambi nel campo delle attività culturali e sportive;

## ARTICOLO - 5

### SCAMBIO DI MATERIALI DI DIFESA

**5.1** Ai sensi di quanto indicato agli art. 3.1g e 3.1h del presente MoU, le **PARTI** possono concordare, conformemente con le rispettive legislazioni nazionali in materia, di scambiare materiale di difesa, con le relative componenti, appartenente alle categorie qui di seguito indicate:

- 5,1.a aeromobili;
- 5,2.b sottomarini e unità navali di superficie;
- 5,3.c. veicoli corazzati e blindati;
- 5.4.d sistemi di comunicazione e di difesa.

**5.2** L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Memorandum e potrà essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

**5.3** Il presente Articolo non obbliga nessuna **PARTE** ad aderire ad una proposta di scambio di materiale di difesa se avanzata successivamente dall'altra **PARTE**.

**5.4** Ogniqualevolta le **PARTI** intendano promuovere lo scambio in altri settori di prioritario interesse per loro, nell'ambito del presente MoU, dovranno indicarlo in maniera esplicita negli Accordi Tecnici aggiuntivi nei quali tali materiali saranno individuati in maniera specifica.

## ARTICOLO - 6

### ASPETTI FINANZIARI

**6.1** L'attuazione del presente MoU e delle attività conseguenti saranno finanziate dalle **PARTI** secondo il principio della reciprocità.

**6.2** La Parte Inviante sosterrà gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

**6.3** La Parte ricevente sosterrà le spese per il trasporto locale, a partire dal punto stabilito di ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio e le attività pianificate.

**6.4** Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente:

6.4.a La Parte ricevente provvederà alle cure mediche d'urgenza e di routine;

6.4.b la Parte Inviante sosterrà i costi relativi all'assicurazione sanitaria, su base di reciprocità, oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato.

**6.5** Tale principio generale di reciprocità, di cui all'Articolo 6.4, non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le procedure per la copertura finanziaria relative a tali gruppi saranno fissate mediante accordo reciproco tra le **PARTI**.

**6.6** Nel caso in cui una delle **PARTI** invii una delegazione al di fuori del contesto stabilito dal presente MoU, la Parte stessa sosterrà tutte le spese relative.

**ARTICOLO – 7****DANNI E RISARCIMENTO**

**7.1** Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/scambio sarà corrisposto dalla Parte Inviante.

**7.2** Se il danno è causato al personale militare, alle apparecchiature e alle infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sarà stabilito di comune accordo.

**ARTICOLO – 8****GIURISDIZIONE**

**1.** Le autorità della Nazione Ospite (HN) hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali della HN.

**2.** Le autorità della Nazione Inviante (SN), tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile – qualora soggetto alle leggi in vigore nella SN – nei seguenti casi:

- a. quando i reati minacciano la sicurezza della SN o comportano la perdita di beni della stessa.
- b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni – dovuti a comportamento intenzionale o negligente – commessi in relazione con l'esercizio delle funzioni assegnate.

3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi della SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali ed in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta contraddizione.

### ARTICOLO – 9

#### SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti, i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra le PARTI e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali della PARTE che li ha originati.

9.2 Ciascuna **PARTE** attribuirà a tutte le informazioni, ai documenti ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla **PARTE** che li ha originati e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla **PARTE** originatrice.

9.3 Ai sensi del presente MoU:

9.3.a per "*informazione classificata*" si intendono i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale, specificati ai punti successivi, o qualunque documento, informazione, attività o altro elemento, ai quali è stata assegnata una classifica di segretezza;

9.3.b per "*documento classificato*" si intende tutte le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, inclusa l'elaborazione di dati, nastri, carte, fotografie, disegni, progetti,

registrazioni, note, copie effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi forma;

9.3.c. per "*materiale classificato*" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale è stato assegnato un livello di protezione di sicurezza.

9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza:

Repubblica Italiana	Repubblica Islamica del Pakistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 Le **PARTI** garantiranno che le informazioni, i documenti, i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle **PARTI** e nell'ambito delle finalità di questo MoU.

9.6 Il trasferimento a Terze **PARTI** di informazioni, documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi classificati o meno, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU, sarà soggetto al preventivo assenso scritto della **PARTE** che li ha originati.

9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie e/o agenzie diverse dalle **PARTI**, le

competenti autorità delle **PARTI** stipuleranno specifici accordi. Le misure di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate nel corso delle trattative contrattuali.

#### ARTICOLO – 10

#### COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU, saranno risolte mediante consultazioni bilaterali tra le **PARTI** e, se necessario, per il tramite dei canali diplomatici.

#### ARTICOLO – 11

#### AGGIUNTE O VARIANTI

11. Il presente Memorandum può essere emendato o modificato in qualsiasi momento, mediante lo scambio di note ufficiali. L'emendamento o la modifica entrerà in vigore seguendo la stessa procedura di cui all'Articolo 12.1 del presente MoU.

#### ARTICOLO – 12

#### ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA' E CESSAZIONE

12.1 Questo MoU entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le **PARTI** comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica.



12.2 Il presente MoU resterà valido per cinque anni, e sarà automaticamente rinnovato per periodi di durata simile, a meno che non si decida la sua cessazione. Ciascuna delle due Parti può cessare il presente MoU in qualsiasi momento, successivamente al completamento del primo periodo di cinque anni,

informando con un preavviso di sei mesi l'altra Parte della propria intenzione di cessare il presente MoU.

**12.3** Le responsabilità e gli obblighi rispettivi delle **PARTI**, derivanti dal presente MoU relativi ad eventuali progetti/programmi in corso, accordi di sicurezza, approvvigionamenti nel settore della difesa, diritti di proprietà intellettuale e scambio, soccorso, trasferimento e protezione delle informazioni, continueranno ad applicarsi indipendentemente dalla cessazione del presente MoU, fino a quando non sarà deciso altrimenti dalle **PARTI**.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle Parti, hanno firmato il presente MoU.

Redatto a Roma..... in data 30/9/2009..... in due copie originali, nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra i testi o di discrepanza di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
	

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**ON DEFENCE CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE**  
**ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC**  
**OF PAKISTAN**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, (hereinafter jointly referred to as the “**PARTIES**” and separately as a “**PARTY**”)

**REAFFIRMING** their commitment to the Charter of the United Nations,

**CONSIDERING** the existing friendly relations between the two countries, their peoples and their Armed Forces,

**CONVINCED** that bilateral defence co-operation will facilitate mutual understanding of the respective military issues and enhance their respective defence capabilities,

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1**

**SCOPE**

1. The **PARTIES** will act in conformity with their respective national laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

**ARTICLE 2**

**MANAGEMENT OF COOPERATION**

2.1. The organization and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Defence Cooperation Committee (The Committee) comprising of the equal number of the representatives of the **PARTIES**.

**2.2** The meetings of the Committee will be held once a year alternately in Rome and Islamabad, in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, on possible specific arrangements to implement and supplement this MoU, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of Italian Republic and the Armed Forces of the Islamic Republic of Pakistan. The Meetings shall be co-chaired by the leader of the respective representatives. The Committee shall draw its own rules of procedure.

**2.3.** The activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned co-operation programmes.

### ARTICLE - 3

#### AREAS OF CO-OPERATION

- 3.1** The co-operation between the **PARTIES** may include the following areas:
- 3.1.a security and defence policy;
  - 3.1.b peace -support operations (PSO) and humanitarian operations;
  - 3.1.c participation in joint or multilateral exercises;
  - 3.1.d organization and management of the Armed Forces;
  - 3.1.e military education and training;
  - 3.1.f environmental issues relating to the Armed Forces;
  - 3.1.g defence industry and procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence as per existing MoU on "co-operation in Defence Systems" signed between Pakistan and Italy in July 1990;
  - 3.1.h exchange of defence equipment as per existing MoU on "co-operation in Defence Systems" signed between Pakistan and Italy in July 1990;
  - 3.1.i medicine, sports, military history and law.

3.2 The co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The **PARTIES** may explore new areas of co-operation in the mutual interest within the scope of this MoU.

#### ARTICLE - 4

#### REALISATION OF CO-OPERATION

4. The defence co-operation between the **PARTIES** may be realized, inter alia as follows:

- 4.a meetings of representatives of the **PARTIES**, as nominated by respective Ministries of Defence;
- 4.b exchange of experiences between the experts of the **PARTIES**;
- 4.c participation in cross training activities and exercises;
- 4.d participation of observers in military exercises;
- 4.e contacts between similar military institutions;
- 4.f discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, seminars, conferences, and courses;
- 4.g visits to military ships, aircrafts and other structures;
- 4.h exchange of information and educational publications;
- 4.j exchange of cultural and sporting activities.

#### ARTICLE - 5

#### EXCHANGE OF DEFENCE EQUIPMENT

5.1 The **PARTIES** may agree, in accordance with their relevant national laws, on the exchange of defence equipment, referred to in Article 3.1g and 3.1h of this MoU, with their relative components in the following categories:

- 5.1.a aircraft;

- 5.2.b submarine and surface naval units;
- 5.3.c armoured and light armoured vehicles;
- 5.4.d defence and communication systems.

**5.2** The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this MoU and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective Governments.

**5.3** This Article does not oblige either **PARTY** to adhere to the proposed exchange of defence equipment, if subsequently put forward by the other **PARTY**.

**5.4** Whenever the **PARTIES** intend to promote the exchange, in other sectors of priority interest for them, within the framework of this MoU, they shall refer explicitly to it in supplementary Technical Arrangements where such materials will be specifically identified.

## ARTICLE - 6

### FINANCIAL MATTERS

**6.1** The **PARTIES** will fund the implementation of this MoU and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

**6.2** The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its laws and rules.

**6.3** The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into the territory of its country, room and board expenses, as well as planned activities.

**6.4** The expenditure on medical treatment will be governed by the following:

- 6.4.a the Receiving Party will provide emergency and normal medical treatment;

6.4.b the Sending Party will pay health insurance on reciprocal basis, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

**6.5** The general principle of reciprocity, as contained in Article 6.4, will not be applicable to groups larger than 10 persons. The funding procedures relevant to these groups will be established through mutual agreement between the **PARTIES**.

**6.6** Should one of the **PARTIES** send a delegation outside the framework of this MoU, it shall bear all the relevant expenses.

#### ARTICLE – 7

#### DAMAGES AND COMPENSATION

**7.1** The compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exchange will be paid by the Sending Party.

**7.2** If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

#### ARTICLE – 8

#### LEGAL JURISDICTION

**1.** The authorities of the Host Nation (HN) have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences committed on their territory and punishable under HN national laws.

**2.** The authorities of the Sending Nation (SN), however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own armed forces

and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the SN - in the following cases:

- a. when the offences threaten the security or loss of goods of the SN;
- b. When the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – committed in connection with the official duty.

3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the HN envisages sanctions inconsistent with the principles of the SN, the Parties, through mutual consultations and in compliance with their respective national laws, shall reach an agreement to resolve such inconsistency.

## ARTICLE – 9

### SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

9.1 All classified information, documents, technical data, technologies and materials, exchanged between the **PARTIES** and their industries under this MoU, shall be handled in accordance with the national laws and rules of the originating **PARTY**.

9.2 Each **PARTY** shall afford all the classified information, documents, technical data, technologies and materials no lower degree of security protection than that assigned by the originating **PARTY** and shall take all necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating **PARTY**.

9.3 Under this MoU:

9.3.a “classified information” means each document, technical data, technologies or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;

9.3.b “classified document” means every classified information in any form, written or printed, including data processings and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;

9.3.c “classified material” means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

9.4 The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	Islamic Republic of Pakistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

9.5 The **PARTIES** shall ensure that the information, documents, technical data, technology and materials exchanged under this MoU shall be used only for the purposes specially agreed by the **PARTIES** and within the scope of this MoU.

9.6 The transfer to third **PARTIES** of information, documents, technical data, technology and materials, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this MoU shall be subject to prior written approval of the originating **PARTY**.

9.7 Should classified information be exchanged under this MoU between industries and/ or agencies other than the **PARTIES**, separate arrangements shall be entered into by the relevant authorities of the **PARTIES**. The security measures mentioned in this MoU shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

**ARTICLE – 10****SETTLEMENT OF DISPUTES**

10. All disputes that may arise in connection with the interpretation or application of this MoU shall be settled through mutual consultations between the **PARTIES** and, if necessary, through diplomatic channels.

**ARTICLE – 11****AMENDMENT OR MODIFICATION**

11. This MoU may be amended or modified, at any time, through exchange of Official Notes. The amendment or modification shall enter into force by following the same procedure as provided in Article 12.1 of this MoU.

**ARTICLE – 12****ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION**



12.1 This MoU shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the **PARTIES** shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been completed.

12.2 This MoU shall be valid for five years, and shall automatically be renewed for similar periods unless terminated. Either Party may terminate this MoU at any time, after the completion of first period of five years by giving a notice of six months to the other Party of its intention to terminate this MoU.

12.3 The respective responsibilities and obligations of the **PARTIES** under this MoU relating to any ongoing project/programme, security arrangements, defence procurement, intellectual property rights and exchange, relieve, transfer and protection of information will continue to apply irrespective of termination of this MoU until otherwise agreed by the **PARTIES**.

In Witness Whereof, the undersigned representatives duly authorized by the Parties have signed this MoU.

Done at Rome on 30 SEPTEMBER 2009. In two originals, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence in the texts or discrepancy in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
	

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0059740\*